

REGNO D'ITALIA.

Milano 22 Dicembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

AI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Avvicinandosi il fine dell'anno, credo mio dovere di richiamare li Signori Podestà, e Sindaci alla puntualità, e precisa esecuzione di quanto è stato loro prescritto coll'art. 7 della Circolare 8 Agosto N. 15124, e di avvertirli, che se pel giorno 15 del venturo Gennajo non saranno pervenuti a questa Prefettura i Registri dello Stato Civile del corrente anno di quei Comuni, che sono sotto la giurisdizione di questa Corte di Giustizia, o alla Vice Prefettura di Pavia quelli che debbono essere depositati nella Cancelleria di quel Tribunale, mi vedrò mio malgrado costretto a spedire dei Delegati in luogo a tutto carico di chi sarà riconosciuto in difetto.

Dai riscontri pervenutimi in seguito alla Circolare 18 Settembre scorso N. 19818 ho rilevato, che per la maggior parte i Comuni erano in circostanze di poter pagare l'importare del *visto pel bollo* apposto ai Registri dello Stato Civile del corrente anno 1812. Ritengo perciò, che essi avranno soddisfatto a questo loro debito, che in ogni caso deve essere saldato avanti il 31 Dicembre.

Mi lusingo pure, che quei pochi fra li Signori Sindaci, i quali hanno asserito non essere i loro Comuni provvisti di fondi sufficienti, procureranno o coll'avanzo di qualche altra Rubrica, o con una graziosa anticipazione del Ricevitore, o in qualunque altro modo di soddisfarvi. Quelli poi, che si ritrovassero realmente inabilitati dovranno a posta corrente nuovamente informarne questa Prefettura, la quale darà le convenienti disposizioni.

E'

E' pure stato ordinato il pagamento del bollo che avrebbe dovuto essere apposto ai Registri dello Stato Civile serviti pel secondo semestre dell'anno 1811, ritenendosi fin da quell'epoca prescritto in forza delle combinate disposizioni degli articoli 64, e 65 § 2 del Decreto 21 Maggio di quell'anno. Questa partita di debito Comunale resta compresa nel Preventivo del 1813, e pagata alla Cassa Dipartimentale unitamente all'importo dei libri dello Stato Civile dello stesso anno colla scadenza della prima rata dell'Imposta Generale, come è stato ordinato colla Circolare 3 corr. N. 26597 accompagnatoria dei Registri medesimi.

L'importare del bollo dei Registri relativi al 1811 sarà calcolato soltanto sul numero, e sulla dimensione dei fogli scritti. Sarà fatta eseguire da questa Prefettura l'enumerazione dei fogli dei registri depositati presso la Cancelleria di questa Corte di Giustizia, e per cura del Sig. Vice Prefetto di Pavia seguirà l'enumerazione di quelli custoditi presso la Cancelleria di quel Tribunale. L'importare poi degli esemplari, che debbono rimanere negli Archivi Comunali verrà stabilito raddoppiando quello degli esistenti nelle mentovate Cancellerie.

Pei Registri dello Stato Civile relativi al 1812 dovrà essere corrisposto alla Cassa di Finanza il totale importare del *visto pel bollo* stato ai medesimi apposto. S. E. il Ministro delle Finanze però ha determinato, che pei fogli rimasti in bianco i Comuni siano compensati. Tale compenso avrà luogo mediante equivalente somministrazione di carta bollata pei Registri del 1814. L'enumerazione dei fogli rimasti in bianco si eseguirà colle stesse norme, e coi metodi sovra enunciati pei Registri del 1811.

Raccomando alli Signori Podestà, e Sindaci l'esecuzione delle prescrizioni contenute nelle sovraccitate Circolari, e nella presente, ed ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

H. 155.
li 31. Decembre 1817.

N. 155.

Regno d'Italia.

Legnano 5. Gennaio 1818.

M. Sindaco f. al Sig. ^{Milano} Conf. di Stato Prefetto d'Olona --
Non avendo in tempo ricevuto la circolare n. ^{Milano} xante ora
scorso N. 18113. ho inoltrato giusta il Regolamento
per gli atti dello Stato Civile a codesta Corte Civile,
e Criminale il duplicato de' relativi Registri, corrispon-
denti allegati, e Tavola Alfabetica. Ne vendo perciò
inteso il Sig. Consigliere Prefetto per norma, e per
quelle determinazioni, che credova' in proposito.
Con tale occasione ho l'onore di protestarmi colla
più distinta stima.

REGNO D'ITALIA.

Milano il 3 Dicembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONAAl Sig. *Sindaco di Legnano*

Coerentemente al disposto dall'art. 5 del Regolamento annesso al Reale Decreto 27 Marzo 1806, e di conformità della mia Circolare 8 Agosto p. p. N. 15124 le accompagno N. *7* libri de' Registri dello Stato Civile, il cui valore, come dalla distinta posta a piedi della presente, ammonta a lir. *140 50* ch' Ella vorrà disporre perchè cogli introiti della sovrimposta del primo bimestre del venturo anno 1813 sieno corrisposte alla Cassa Dipartimentale che ha anticipate le spese della Carta, e che s'incarica di pagare alla Cassa di Finanza l'importo del Bollo. Tale partita verrà computata nel preventivo dell'anno stesso. Col confronto de' Registri adoperati ne' precorsi anni ho potuto persuadermi che il numero de' foglj di cui sono composti gli annessi libri suddetti possa essere sufficiente al bisogno dell'anno prossimo futuro. Ma se verso la fine d'Agosto Ella potesse prevedere non essere i medesimi sufficienti, vorrà farmi in allora conoscere l'ulteriore bisogno, perchè possa rimetterle gli occorrenti libri suppletorj composti del necessario numero de' foglj.

Affinchè poi il Comune non abbia a soffrire indebite spese per simili oggetti, vorrà disporre, perchè compatibilmente alla voluta chiarezza della scrittura sia anco conservata quella precisione di carattere, che richiede il minor possibile consumo di carta bollata.

Ho il piacere di dichiararmi con distinta stima.

Imperatore

Distinta de' Registri dello Stato Civile, e loro importo.

Numero		Prezzo di ciascun Foglio	Importo dei Foglj	Importo dei Libri	Importo Totale
de' Libri	de' Foglj colle Tavole alfabetiche				
N. <i>7</i>	N. <i>90</i>	L. 1. 50.	L. <i>135</i> —	L. <i>5</i> 50	L. <i>140</i> 50

P. 1147.
P. li 110. Dicembre 1811.

REGNO D' ITALIA.

Milano 18 Settembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

Sua Altezza Imperiale il Principe Vice Re con suo Decreto 30 Luglio prossimo passato dato dal Quartier Generale di Sauraj avendo deciso che i registri dello Stato Civile sono soggetti al bollo, e che la carta dei medesimi sarà della dimensione del gran Registro, e la spesa a carico de' rispettivi Comuni, come si pratica nell' Impero Francese, i relativi libri verranno da me distribuiti a ciascun Comune nella forma superiormente prescritta.

Nel preventivo quindi del prossimo venturo anno 1813 alla rubrica spese diverse dovrà calcolarsi l'importo verosimile degli stessi libri, avuto riguardo che il valore di ciascun foglio compreso il bollo è di lir. 1. 50 prezzo egualmente attribuito ai foglj per le tavole alfabetiche.

Non dubito che ciascuno de' Signori Podestà, e Sindaci avrà fatto apporre il visto per il bollo ai libri dei

Re-

ALCANTARA M. D.

Registri del corrente anno secondo le istruzioni in proposito diramate, e conseguentemente incarico i medesimi a far pagare alla Cassa di Finanza prima della scadenza del corrente anno il corrispondente importo in ragione di lir. r. 50 per ciascun foglio prevalendosi o del fondo di riserva, o degli avanzi che potessero risultare su qualunque altro titolo di spesa anche relativa agli esercizi dei precedenti anni.

Il termine sovra prefisso è di rigore; perciò invito li Signori Podestà, e Sindaci a soddisfare con ogni mezzo questo debito, mentre mi spiacerrebbe di dover ordinare per così tenue oggetto un aumento alla Sovrimposta.

Entro il corrente mese infallantemente dovrà ciascun Podestà, e Sindaco indicarmi l'importare del visto per il bollo apposto ai fogli dei Registri del proprio Comune per il corrente anno 1812, la somma che avrà per tal causa pagata, o che fosse in grado di pagare, e quella cui per avventura fosse inabilitato a sborsare.

Ho il piacere di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA:

A. 184.

Feb. 17. Settembre 1817.

N. 184.

Regno d'Italia.

Legnano 16. Novembre 1811.

M. Rindaro G.

Al Sig.^{ro} Consigliere di Stato Barone Biotto d'Olona: Milano.

L'importo del visto pel bollo ai foglii delli Registri dello Stato Civile in questa Comune e' di L. 126. che ho date le opportune disposizioni perche' stiano pagate alla Casa di Finanza. Sono pero' esclusi ^{li foglii} quelli che devono servir per la Tavola Alfa:betica decennale, e sua copia, ~~la di cui deduzione fu fatta~~ la di cui spesa pel primo anno sara' di L. 100. circa, e per li successivi di circa L. 15. Per l'ammontare delle quali spese prevalendomi per ora dei fondi 1811. ne ho fatto anche cenno nel Preventivo 1812.

Cio' servi ad evasione di codesta Eccellente Ord.^e 16. genn. p. p.
N. 19814. ed ho l'onore di riprotestarmi colla piu' distinta
stima.

REGNO D'ITALIA.

Milano 8 Agosto 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO

PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI PODESTA' E SINDACI.

L' Articolo 5 del Regolamento generale per l'attivazione dei Registri delle nascite, de' matrimonj, e delle morti prescrive, che i relativi libri sieno provveduti, e diramati dal Prefetto Dipartimentale.

In esecuzione pertanto della citata Governativa disposizione sono prevenuti i Signori Podestà, e Sindaci

1. Che la provvista, e diramazione dei libri del Registro dello Stato Civile verrà quanto prima eseguita da questa Prefettura, per cui dovrà cessarne il parziale acquisto per parte de' Comuni, a carico de' quali resterà il rimborso della relativa spesa alla Cassa Dipartimentale.
2. Le Frazioni ora riunite formando un solo ed individuo Comune, saranno spediti complessivi Registri per ciascuno dei medesimi.
3. Per quei pochi Comuni, che dietro la mia Circolare 16 febbrajo p. p. n. 3388 hanno giustificato concorrere in alcune Frazioni le circostanze volute dall' art. 1 del R. Decreto 13 Maggio 1806, per cui fu approvato l' Aggiunto all' Ufficiale dello Stato Civile, tassativamente alle sole nascite, e morti, saranno spediti pure gli occorrenti libri.
4. Se per avventura qualch' altro Comune si ritrovasse in consimile situazione, dovrà il Podestà, o Sindaco nel perentorio termine di otto giorni dalla ricevuta della presente far constare a questa Prefettura, se è compreso in questo Distretto primo, altrimenti alla rispettiva Vice-Prefettura, che si verificano in esso Comune i succitati estremi, restando i Signori Vice-

Pre-

- Prefetti incaricati a rimettere a questa Prefettura entro i successivi primi cinque giorni tali istanze corredate delle relative loro osservazioni, e del savio loro parere.
5. Pendendo tuttora la decisione di S. A. I. il Principe Vice-Re sul dubbio, se i libri dei predetti Registri debbano essere in carta bollata, saranno questi per ora, e fino a nuova disposizione rimessi in carta non bollata, incaricandosi questa Prefettura di farvi apporre il visto per il bollo, salvo il pagamento del medesimo se, e come sarà superiormente deciso.
 6. Pei Comuni soggetti alla giurisdizione civile della Corte di Giustizia sedente in Milano sarà cura della Prefettura stessa il far apporre a ciascun foglio dei detti Registri la vidimazione del Presidente, o del Giudice che ne fa le veci, voluta dall'art. 41, cap. 1, tit. 2 del Codice Napoleone. Pei Comuni sottoposti alla giurisdizione del Tribunale di Prima Istanza in Pavia ne sarà dato l'incarico a quel Sig. Vice-Prefetto, dal quale verranno in seguito diramati.
 7. Regularmente chiusi in fine d'anno i Registri tutti dello Stato Civile in modo che nulla vi manchi di quanto è prescritto all'art. 13 del mentovato Regolamento generale, incominciando da quest'anno d'ordine di S. E. il Sig. Conte Ministro dell'Interno ogni Ufficiale dello Stato Civile nei primi quindici giorni di Gennajo dovrà infallantemente rimettere a questa Prefettura, coll'accompagnatoria voluta dall'art. 15 del Regolamento stesso, l'esemplare dei Registri da depositarsi nella Cancelleria della Corte di Giustizia in Milano, se a questa è soggetto il Comune, ed al Sig. Vice-Prefetto di Pavia pei Comuni situati sotto la giurisdizione di quel Tribunale, onde a quella Cancelleria vengano col di lui mezzo consegnati.
 8. Dall'esame delle notificazioni delle nascite, e delle morti essendosi rilevato che in qualche Comune eccede di molto il numero de' morti in confronto di quello dei nati, ciò che ordinariamente non avviene, se non in caso di manifestato morbo dominante, si è potuto dubitare che ne' medesimi Comuni si trascuri la presentazione all'Ufficiale dello Stato Civile dei
- neo-

neonati, e quindi venga ommessa la loro iscrizione sul relativo Registro. Richiamando pertanto le disposizioni in proposito date coll'Avviso di questa Prefettura 22 Dicembre 1810 sono nuovamente eccitate le Autorità Comunali ad invigilare colla somma attenzione, perchè non sia trascurata, nè ritardata l'iscrizione di veruna nascita, mentre oltre la pena inflitta dall'art. 346 del Codice penale, nella quale incorrerebbe chi in forza dell'art. 56 del Codice Napoleone è tenuto farne la relativa dichiarazione, privarebbe dei diritti civili i neonati stessi, arrecando loro così un incalcolabile pregiudizio.

9. E' raccomandata caldamente a ciascun Ufficiale dello Stato Civile la bimestrale presentazione al rispettivo Giudice di Pace dei mentovati Registri nei giorni che dal medesimo verranno designati, onde in caso di ritardata loro presentazione, non abbia lo stesso Giudice a recarsi in Comune per la loro visita, e così cagionare l'aggravio delle spese d'andata e ritorno.
10. Non si ometterà per parte degli Ufficiali dello Stato Civile la presentazione trimestrale al Ricevitore del Registro degli estratti di morte, e di matrimonio prescritta dall'art. 130 del Decreto 21 Maggio 1811, e da me caldamente raccomandata nella Circolare 10 Giugno p. p. n. 13417.

Mi lusingo che li Signori Podestà, e Sindaci, e ciascun Ufficiale dello Stato Civile conoscerà l'importanza di esattamente eseguire tutte le prescrizioni portate dai Decreti, e Regolamenti emanati su' così interessante argomento, e che non ometterà d'attenersi strettamente alle relative Istruzioni diramate da S. E. il Sig. Conte Ministro dell'Interno nella raccolta a stampa pubblicata l'anno 1809, onde evitare quegli inconvenienti che in caso d'inosservanza potrebbero derivare a loro medesimi, ed agli abitanti del Comune. Ho il piacere di attestare alli Signori Podestà, e Sindaci la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

REGNO D'ITALIA.

Milano , il 25 aprile 1812.

IL SENATORE GRAN GIUDICE, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ,

Alle Autorità giudiziarie ed agli Ufficiali dello Stato civile del Regno.

L'ESAME dei rapporti inoltrati al mio ministero in esecuzione de' circolari dispacci del 20 marzo 1810 e 5 dicembre 1811, num. 5918 e 26838, mi ha fatto conoscere che alcuni Ufficiali dello Stato civile, ad onta delle assolute prescrizioni degli articoli 43 del Codice Napoleone e 13 del Regolamento 27 marzo 1806, e dei replicati impulsi delle Autorità giudiziarie ed amministrative, si mantengono tuttavia contumaci al deposito dei registri non solo dell'ora scorso 1811, ma ben anche di altri anni precedenti.

Per costringere questi Ufficiali all'esecuzione di una parte così importante del loro dovere, trovo opportuno di prescrivere le seguenti misure state già concertate con S. E. il signor Conte Ministro dell' Interno :

1.° I Regj Procuratori i quali dalle note all'uopo richiamate dalla Cancelleria della rispettiva Corte o Tribunale rilevassero che taluno degli Ufficiali dello Stato civile fosse in mora al deposito dei registri, eccitano l' Ufficiale medesimo a prestarvisi, assegnandogli un termine perentorio non maggiore di giorni 20, colla diffidazione che in caso d'ulteriore renitenza si procederà contro di esso a tenore delle disposizioni del Codice penale.

2.° Spirato il termine prefisso senza che l' Ufficiale abbia corrisposto all'eccitamento , il Regio Procuratore denunzia l' occorrente alla Corte o al Tribunale cui è addetto e ne promuove l'azione relativa.

3.° Emanato il giudizio , ne fa rapporto al mio ministero per gli ulteriori provvedimenti che potessero riconoscersi opportuni.

La presente risoluzione sarà a diligenza dei Regj Procuratori generali presso le Corti di giustizia comunicata ai Regj Procuratori presso i Tribunali di prima Istanza situati nel rispettivo Circondario giurisdizionale, ai Giudici di pace ed agli Ufficiali dello Stato civile.

Ricevete le assicurazioni de' miei sentimenti affettuosi.

L U O S I.

N. 75.
1^{to} 15 Maggio 1812.

Al. 14.

Al. 14. Ufficiale Della Stato Civile
Della Comune Di.

Legnano

Regno D'Italia

Gallarate li 11. Aprile

1812.

Il Giudice di Pace

delle Cantoni 1.º o 4.º Distretto di Gallarate.

Dipartimento d'Olona

Al Sig. Ufficiale dello Stato Civile della Comune
di Legnano

In adempimento del superiormente ingiunto mi le partecipo
Sig. Ufficiale d'aver stabilito in Cassina, che la Brinestra
Visita dei Registri dello Stato Civile, della d'ora in avanti
aver luogo per tutto il for. 1812. ne primi dieci giorni
includi ad un. successi alla scadenza di cui ogni Brinestra
gliene passa di conformità per tutto il corrispo. an. so per
che dal canto suo voglia presentarsi alla scadenza di
ogni Brinestra, ed il per tutto sud. i Registri Lei
affidati per l'oggetto sovra indicati, diffidando, che in
caso di contraria alla presente sud. loro recar-
mi in persona, ed a spese in sod. Comune per es-
quiveri gli incumbenti demandati.

Ho il piacere di salutarla distintamente

Marinoz

N^o 60
D. li 15. Aprile 1911.
D.

D. 14/11/11

Al Sig. Uff. dello Stato Civile
della Comune di

Legnano

Am 69.

Regno d'Italia

Legnano li 31. Decemb 1812

Il Sindaco G.
alla Corte di Giustizia Civile, e Criminale in Milano -
Innametto a codesta ~~Cancellaria~~ Corte, la Tavola Alfabetica
degli atti dallo Stato Civile, che ebbero luogo dal Primo
Aprile 1806, all'ultimo Dicembre 1811. a corredo del
Dupliato di Registri, e suoi Allegati rimessi in tempo
debito per l'opportuno deposito in codesta Cancellaria -
Colgo l'occasione per protestarmi colla più distinta stima -

N. 160

Regno d'Italia.

Legnano 630. ~~Febre~~ 1812.

M. Sindaco L.

Alla Corte di Giustizia Civile, e Criminale in Milano. —

Giunta il precetto dagli art. 43. e 44. del Codice Civile
trasmetto a codesta Corte il duplicato dei Legisti dello Stato
Civile unitamente a tutte quelle altre carte, che servono ai
medesimi d'allegati per l'opportuno deposito nella di Lei
Cancellaria. In seno a ciascun libro trovasi pure la tavola
alfabetica, che servirà d'ave per la decennale in proposito
precavuta. Ho l'onore di attestare la mia più distinta stima.